



COMUNE DI MAGLIASO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA
E
SCUOLA ELEMENTARE**

(del 25 novembre 1996)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

della

Scuola dell'infanzia e della Scuola elementare
di Magliaso

1.ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Capitolo primo: generalità

Art. 1 Denominazione

La Scuola dell'infanzia e la Scuola elementare di Magliaso costituiscono un Istituto scolastico ai sensi dell'art.24 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990.

L'esatta sua denominazione è: Istituto di Scuola dell'infanzia e di Scuola elementare di Magliaso (Via Cantonale 6983 Magliaso).

Art. 2 Composizione dell'istituto

L'istituto è formato dal centro scolastico che comprende due edifici :
Scuola dell'infanzia di Magliaso (Via Cantonale)
Scuola elementare di Magliaso (Via Cantonale)

Le due sedi scolastiche occupano spazi indipendenti e vi si accede da un posteggio comune.

Capitolo secondo: Organi di conduzione e di rappresentanza

Art.3 Conduzione

La conduzione dell'istituto è affidata:

- Al docente responsabile (dr)
- Al collegio dei docenti (cdd)

Art.4 Direzione

La direzione dell'Istituto è affidata a un dr incaricato dal Municipio ogni due anni, su proposta del cdd e con preavviso della Delegazione scolastica.

La direzione è ubicata nell'aula docenti della Scuola elementare.

Gli orari di direzione sono comunicati al Municipio e alle famiglie.

Art.5 Oneri del docente responsabile

I compiti del dr sono contenuti in un apposito regolamento, redatto e approvato dal Municipio.

Esso risponde all'art.33 della Legge della Scuola, nonché a particolari esigenze dettate dall'autorità di nomina.

Al dr è riconosciuto un adeguato compenso.

Art. 6 Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti (cdd) é composto da tutti i docenti,nominati,incaricati,supplenti e dagli altri operatori pedagogici dell'Istituto (docenti di materie speciali se hanno la sede di servizio o svolgono il maggior numero di ore di insegnamento a Magliaso).

Il cdd si riunisce almeno due volte all'anno:

- ad inizio anno scolastico,di regola entro la fine di settembre,
- a fine anno scolastico.

Le riunioni hanno luogo presso la Scuola Elementare,fuori dall'orario scolastico e sono convocate dal dr o su richiesta di un singolo docente.

La partecipazione alle riunioni é obbligatoria.

Eventuali assenze devono essere giustificate tempestivamente al dr.

Il dr coordina le sedute del cdd,stabilisce le trattande e delega un collega a redigere il verbale.

Il cdd può invitare alle proprie sedute una rappresentanza degli altri organi dell'Istituto, a titolo consultivo, o altre istanze utili per lo svolgimento dei lavori.

Art.7 L'assemblea dei genitori

L'Assemblea dei genitori é la riunione di tutti i detentori dell'autorit  parentale o affidataria degli allievi iscritti all'Istituto.

L'Assemblea dei genitori adotta un proprio regolamento che viene approvato dagli Ispettori.

I genitori sono convocati per la prima volta dal dr allo scopo di consentire la costituzione dell'Assemblea.

Altri compiti sono stabiliti dalla Lds art.42 e del RgLS art. 63 e 64.

2.DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo terzo: generalit 

Art.8 Ricorrenze locali, manifestazioni

Il cdd si riserva di aderire o meno a ricorrenze ed a manifestazioni locali, ogni qualvolta si presenti l'occasione.

Art.9 Acquisto materiale

All'inizio di ogni anno scolastico il Municipio assegna all'Istituto il credito annuale occorrente.

La sua amministrazione   affidata al dr, mentre la sua gestione spetta al cdd.

Tenuto conto delle riserve giacenti, la distinta del materiale di sezione e per allievo necessario per l'anno scolastico successivo, il dr deve provvedere all'ordinazione, previa autorizzazione del Municipio e dell'Ispettore Scolastico.

A dipendenza delle attivit  didattiche in corso, il docente pu  richiedere ulteriori acquisti di materiali,formulando le proposte al dr.

Art.10 Materiale d'Istituto

Ogni docente titolare, o speciale allestisce all'inizio dell'anno scolastico e controlla alla fine dell'anno scolastico l'inventario del materiale contenuto negli spazi d'insegnamento.

L'inventario del materiale di sede é preparato dal dr.

Il docente é responsabile del materiale dell' aula e dell'istituto e si impegna a fare in modo che non venga danneggiato, egli notifica al dr qualsiasi danno, mancanza o difetto, prodotti o verificati nelle infrastrutture, nelle suppellettili e nel materiale di sede.

Capitolo quarto: norme per i docenti.

Art.11 Accesso all'edificio scolastico

Ogni docente dell'istituto (compresi i docenti di materie speciali) ha diritto d'accesso all'edificio scolastico, anche al di fuori dell'orario di lavoro, per quanto attiene ai locali da esso normalmente utilizzati per attività inerenti la scuola.

L'accesso alle infrastrutture scolastiche da parte di terzi (privati o enti) è subordinata all'autorizzazione municipale con comunicazione tempestiva al dr per evitare collisioni.

A ogni docente viene di norma consegnata una chiave, che garantisce l'accesso alla zona di sua competenza e ne è responsabile. Essa deve essere riconsegnata al termine del proprio impiego.

Art. 12 Incontri con i genitori

Il Cdd coordina preventivamente le date degli incontri (collettivi, a gruppi o individuali) previsti con i genitori.

Ai singoli docenti spetta l'onere di convocare gli interessati e di darne comunicazione al dr, al Municipio, alla Delegazione scolastica e all'Ispettorato.

Alle riunioni d'inizio anno scolastico possono presenziare i docenti di materie speciali che sono comunque tenuti a partecipare alle riunioni dei genitori degli allievi delle sezioni loro affidate per la prima volta.

Ogni docente gestisce i propri colloqui personali con le famiglie, che si tengono al di fuori dell'orario scolastico ed in linea di principio nella rispettiva aula.

Art 13 Notifica dei danni

I docenti sono tenuti a notificare alla Direzione qualsiasi danno, mancanza o difetto, prodotti o verificati nelle infrastrutture, nelle suppellettili e nel materiale di sede.

Art 14 Iniziative di persone, gruppi o enti esterni

Il Cdd si pronuncia su eventuali iniziative di persone, gruppi o enti (quali vendite, esecuzioni di fotografie, concorsi, richieste di abbonamenti a riviste o giornali, ecc..).

Se necessario richiederanno la relativa autorizzazione alle competenti Autorità.

La distribuzione di circolari, volantini, ecc.. di enti gruppi o società che non concernono la vita dell'Istituto, per il tramite dei bambini, non è autorizzata.

Art.15 Indennità di trasferta

Ai docenti e ai collaboratori sono riconosciute le indennità in uso presso l'Amministrazione cantonale, per tutte le trasferte concernenti sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze autorizzate dalla Direzione, in relazione alla preparazione di periodi di scuola fuori sede (scuola verde, bianca, giornate sportive o di studio, escursioni, ecc..).

I conteggi sono visti dal dr che provvede alla loro registrazione ed al relativo versamento.

Art. 16 Autorizzazioni per congedi

In nessun caso il docente può concedere congedi agli allievi.

Art. 17 Assistenza fuori orario

L'istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell'attività scolastica.

Tale compito è assegnato ai docenti e non deve superare, di regola, la mezz'ora al giorno.

Art 18 Norma igienico- sanitaria

All'interno dell'Istituto è vietato fumare.

Capitolo quinto : Norme per gli allievi

Art 19 Comportamento

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose presenti nell'Istituto.

Il Cdd si prefigge di vigilare affinché gli obiettivi educativi di sede concordati vengano raggiunti, allo scopo di favorire la vita sociale e l'armonia dell'Istituto.

Art 20 Danni

La famiglia dell'allievo che causasse un danno alle infrastrutture, alle suppellettili o al materiale dell'Istituto, può essere chiamata a rispondere del risarcimento, specie qualora l'allievo abbia dimostrato palese negligenza o volontà di danneggiamento.

Se non fosse provata la responsabilità diretta dell'allievo è possibile far ricorso all'Assicurazione immobili del Comune.

L'Istituto non risponde per danni o perdite di oggetti personali degli allievi.

Danni corporali o alle cose provocati intenzionalmente da allievi ad altre persone iscritte all'Istituto, sono a carico della RC privata della famiglia.

Capitolo sesto : Norme per i genitori

Art 21 Accessi alle scuole

Il Cdd disciplina annualmente gli accessi alla scuola attraverso disposizioni che verranno trasmesse per tempo alle famiglie, comprese le indicazioni sull'uso dei posteggi.

Art 22 Accompagnamento degli allievi

I genitori devono astenersi dall'accompagnare gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a meno che particolari ragioni di ordine personale lo impongano.

Per quanto riguarda la Scuola dell'infanzia valgono le disposizioni fissate dalle docenti.

Art 23 Arrivo anticipato a scuola

I genitori sono tenuti ad avvisare per iscritto la Direzione nel caso in cui un allievo, per motivi di forza maggiore, debba giungere a scuola prima dell'orario d'ingresso.

La Direzione stabilirà il luogo e le modalità di sorveglianza imposte dalla situazione.

Art 24 Frequenza, giustificazioni delle assenze e richiesta di congedi

I genitori o chi esercita l'autorità parentale, sono responsabili della regolare frequenza alle lezioni da parte degli allievi.

Tutte le assenze devono essere tempestivamente annunciate al docente prima dell'inizio delle lezioni e, al rientro a scuola dell'allievo, giustificate per iscritto.

Per assenze superiori a una settimana (cinque giorni consecutivi) è necessario presentare un certificato medico.

La dispensa temporanea dalle lezioni di educazione fisica deve essere presentata in forma scritta. Per dispense che superino la settimana occorre un certificato medico.

Per motivi del tutto eccezionali a ridosso dei periodi di vacanza o a feste infrasettimanali, i genitori possono richiedere l'autorizzazione a congedi per il tramite del docente titolare.

Per ogni richiesta di congedo preventivato valgono le disposizioni cantonali del Collegio degli Ispettori.

Art 25 Malattie infettive

I genitori devono dare immediatamente comunicazione al docente della malattia infettiva contratta dall'allievo.

La riammissione alla scuola, dopo una malattia infettiva, è subordinata alla presentazione di un certificato medico.

Art. 26 Contributi a spese da parte delle famiglie

Il materiale scolastico obbligatorio viene fornito gratuitamente dall'Istituto agli allievi secondo le norme cantonali.

Il materiale consegnato all' allievo e danneggiato o perso per negligenza non viene sostituito dal docente.

Le famiglie provvedono all'acquisto del materiale necessario secondo particolari disposizioni dell'Istituto o del docente di classe (cartella, astuccio, pantofole, abbigliamento per l'attività in palestra, ecc..).

Eventuali contributi possono essere richiesti alle famiglie quali partecipazione alle spese del trasporto scolastico, ai costi del materiale necessario per attività particolari, alle spese relative a corsi sportivi, alla scuola montana, alla scuola verde, alla partecipazione a spettacoli, ecc...

Capitolo 7 : norme sulla frequenza.

Art 27 Iscrizione

Di regola le comunicazioni relative all'iscrizione dei bambini all'Istituto avviene per il tramite della Cancelleria comunale.

Il dr raccoglie le iscrizioni per l'Istituto e provvede a informare le famiglie sull'assegnazione e la composizione delle classi.

La Cancelleria Comunale comunica tempestivamente al dr e agli Ispettori di circondario , i mutamenti relativi al movimento della popolazione, per quanto attiene alle famiglie con bambini in età di SI e SE.

Art 28 Orario dell'Istituto.

Scuola dell'infanzia con refezione

mattino: entrata tra le ore 08.30 e le ore 09.00

pomeriggio: uscita tra le ore 15.30 e le ore 15.45

Gli allievi del primo livello che frequentano la scuola dell'infanzia a metà tempo escono alle ore 11.30 o alle ore 13.00.

Scuola elementare

mattino: entrata tra le ore 08.15 e le ore 08.30

pomeriggio: entrata tra le ore 13.15 e le ore 13.30

L'orario delle lezioni con obbligo di frequenza é così stabilito:

mattino dalle ore 08.30 alle ore 11.45

ricreazione dalle ore 10.00 alle ore 10.15

pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.00

ricreazione dalle ore 15.00 alle ore 15.15

Dall'inizio della scuola fino al 31 dicembre l'orario d'ingresso del mattino é prolungato, per gli allievi di prima elementare, fino alle ore 09.00.

Art.29 Refezione alla Scuola dell'Infanzia

Gli allievi che frequentano la Scuola dell'Infanzia a tempo pieno sono tenuti a partecipare alla refezione.

Eventuali dispense sono accordate dal dr su richiesta scritta dei genitori.

La tassa della refezione e le modalità di pagamento sono stabilite dal Municipio.

Art. 30 Tabella presenza mensa.

Le docenti della SI sono tenute a presentare mensilmente al Municipio una lista di presenza alla mensa dei bambini delle relative sezioni.

3. SERVIZI SCOLASTICI

Art.31 Profilassi dentaria

E' istituito il servizio di profilassi dentaria.

Il Municipio incarica un operatore che è tenuto a svolgere annualmente sei lezioni in ogni sezione di SI e SE.

Art 32 Trasporto scolastico

E' istituito un servizio di trasporto per quelle lezioni che si svolgono nelle strutture di un comune limitrofo.

Le famiglie ricevono le dovute informazioni all'inizio dell'anno scolastico.

Art.33 Scuola fuori sede

L'Istituto organizza periodi di scuola fuori sede nel rispetto delle norme contenute nel relativo Regolamento cantonale.

Art.34 Biblioteca

L'Istituto è dotato di una biblioteca con libri adatti ai bambini del primo e del secondo ciclo di SE e di una biblioteca ad uso dei docenti dell'Istituto.

La sede della SI è inoltre dotata di una propria biblioteca con testi adatti ai bambini dei tre livelli.

Entrambe le biblioteche scolastiche non sono di regola aperte al pubblico.

L'uso viene limitato agli allievi ed ai docenti iscritti all'Istituto:

Il controllo dei prestiti e la schedatura dei testi in dotazione alla SE sono informatizzati.

La gestione spetta al Cdd che è autorizzato a ricorrere, se del caso, anche a persone di fiducia previa autorizzazione del Municipio.

Art.35 Corsi opzionali di doposcuola

Il Municipio provvede a suo giudizio o su proposta del dr all'istituzione dei corsi opzionali di doposcuola comprendenti attività

espressive, sportive e culturali per gli allievi dell'Istituto, dopo le normali attività scolastiche.

Alle famiglie é richiesta una partecipazione finanziaria alle spese.

Art.36 Collaboratori esterni all'istituto

L'assunzione di collaboratori esterni per le attività collaterali (doposcuola, corso di nuoto, corso di sci, settimana verde, ecc.) é soggetta all'approvazione del Municipio.

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.37 Modifiche

Il presente Regolamento d'Istituto è annualmente suscettibile di modifiche.

Ne è competente il Cdd, il Municipio e la preposta Autorità cantonale.

Il Cdd su proposta di un suo membro può fare richiesta di modifica.

La stessa deve essere approvata dai due terzi dei presenti, durante la riunione di fine anno scolastico.

Il Municipio può accettare o meno le proposte di modifica o modificare il presente Regolamento, sentito il parere del Cdd e il preavviso degli Ispettori SI/SE.

Il Consiglio di Stato può imporre in via subordinata, modifiche o aggiornamenti, attraverso revisioni di leggi o regolamenti scolastici.

Art.38 Per tutto quanto non contemplato in questo Regolamento d'Istituto fanno stato leggi, regolamenti, decreti e disposizioni scolastiche varie in vigore (Legge della Scuola, Regolamento di applicazione della LdS, ecc...).

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni Comunali preesistenti in materia.

Esso entra in vigore con l'approvazione del Municipio di Magliaso.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale n. 660 del 25 novembre 1996.

il Sindaco:


Marino Monti

PER IL MUNICIPIO



il Segretario:


Romano Maspoli